

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 116

del 11.05.2007

O G G E T T O

C.d.A. di Bari – Comune di Molfetta c/Ietom srl. Appello avverso la sentenza di condanna della P.A. n./07 del Tribunale di Trani. Conferimento incarico a legale.

L'anno duemilasette, il giorno undici del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-con propria deliberazione n. 386 del 24.05.1999 la G.C. affidava il patrocinio all'Avv. Carlo Caradonna per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio civile iscritto al n. 1158/99, instaurato dinanzi al Tribunale di Trani dalla I.E.T.O.M. Srl, inteso ad ottenere il pagamento di somme relative ad una assunta mancata revisione prezzi prevista dal contratto d'appalto (rep. n. 3942) per il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione per un ammontare di £. 918.852.256, oltre interessi e svalutazione monetaria;

- il Giudice Monocratico della Sezione Civile del Tribunale di Trani, con sentenza n. 7/07 (notificata all'Ente con formula esecutiva in data 16.04.2007), definitivamente pronunciando nel giudizio de quo, ha così provveduto:

- “condanna l'Ente convenuto al pagamento in favore della I.E.T.O.M. della somma di € 353.385,24, oltre interessi nella misura legale dal dì della domanda al soddisfo;
- condanna il Comune alla rifusione in favore della I.E.T.O.M. delle spese sostenute nel giudizio, che si liquidano nella somma complessiva di €6.010,00 di cui €310,00 per spese, €2.100,00 per diritti, €3.600,00 per onorari, oltre spese generali, cap ed iva come per legge.”

Rilevato che la richiamata sentenza ha disatteso tutte le argomentazioni della difesa dell'Ente e, nello specifico:

- non si ritiene giusto il rigetto dell'eccezione di decadenza dal diritto alla revisione, per violazione dell'art. 11 del capitolato speciale, che prevedeva il pagamento a presentazione di fatture emesse dall'impresa alla fine di ogni trimestre. Al contrario di quanto asserito dal Tribunale, dalla data della stipula del contratto d'appalto (21.06.1988) a quella della consegna dei lavori (15.06.97), la prima istanza in tal senso avanzata dalla società è la missiva del 04.03.1998 che, dopo quasi 10 anni, invia al Comune le fatture relative alle revisioni, chiedendone il pagamento e costituendolo in mora;

- l'art. 3, comma 1, del D.L. 11.07.1992 n. 333 convertito con modificazioni con la Legge 08.08.1992 n. 359 ha abrogato la facoltà della revisione prezzi prevista dal comma 2 dell'art. 33 della Legge 28.02.1986 n. 41, per cui la revisione prezzi non era più dovuta, a tacere la circostanza disattesa dal giudice che trattasi nel caso di specie di appalto di servizi (cui non si applica la revisione prezzi) e non di opera pubblica (cui la revisione si applicava fino al 1992);

Ritenuto, per le argomentazioni sopra esposte, di appellare dinanzi alla Corte di Appello di Bari la sentenza n. 7/07 del Tribunale di Trani - con richiesta di inibitoria della sua esecutività - al fine di vedere riconosciute le ragioni del Comune stesso, conferendo, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Carlo Caradonna, da Molfetta, già difensore nel primo grado del giudizio;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo Dirigente del Settore AA.GG. e dell'U.A. Affari Legali per quanto attiene la regolarità tecnica in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

-Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;  
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

#### DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire - con ogni più ampia facoltà al riguardo - l'incarico all'Avv. Carlo Caradonna, con studio in Molfetta, alla Via Bari n. 54, di costituirsi in rappresentanza dell'Ente dinanzi alla Corte di Appello di Bari per proporre opposizione alla sentenza n. 7/07 (con richiesta di inibitoria della sua esecutività) resa dal giudice Monocratico del Tribunale di Trani nel giudizio iscritto al n. 1158/99 dalla I.E.T.O.M. Srl.
- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui al punto 1) e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..
- 3) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 4) Di stabilire, altresì, l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 5) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico applicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U.EE.LL., approvato con D. L.vo 18.08.2000, n.267.

